

- la quantità massima di carcasse o mezzene accettata è fissata a 3 776 t; le quantità sono ridotte del 70 % a norma dell'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 859/89;
- ii) negli Stati membri o regioni di Stati membri che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 805/68:
  - il prezzo massimo di acquisto per 100 kg di carcasse o mezzene della qualità R3, è fissato a:
    - 248,635 ecu in Germania,
    - 255,931 ecu in Irlanda,
    - 259,375 ecu in Irlanda del Nord,
    - 260,968 ecu nel Regno Unito,
  - la quantità massima di carcasse o mezzene accettata è fissata a 34,402 t.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 14 ottobre 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 ottobre 1991.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*